

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3830

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(GAVA)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(VASSALLI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ZANONE)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MANNINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(CIRINO POMICINO)

Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero

*Presentato il 14 aprile 1989*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 98 della Costituzione prevede al terzo comma la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

La necessità di una regolamentazione dell'esercizio dei diritti politici per le categorie di alti funzionari previste dall'articolo 98 della Costituzione era emersa, in sede parlamentare, nel 1981, durante la discussione e l'approvazione della riforma organica della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121). Tuttavia ci si era

limitati all'adozione del divieto d'iscrizione ai partiti politici per le forze di polizia, prorogando tale divieto di volta in volta con appositi interventi legislativi.

Allo stato attuale, l'esigenza di corrispondere al disposto costituzionale è stata avvertita espressamente anche da un'altra importante categoria interessata, quale la magistratura, attraverso la recezione nello statuto dell'Associazione nazionale magistrati di una norma che contempla il divieto d'iscrizione ai partiti politici per tutti gli iscritti.

Pertanto, si è predisposto il presente disegno di legge quale provvedimento organico che prevede il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera, gli appartenenti alle forze

di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero: si tratta infatti di dipendenti pubblici che, per la grande delicatezza ed importanza degli uffici che ricoprono, devono poter garantire anche nella immagine esteriore, il massimo possibile di obiettività e di imparzialità.

L'articolo 1 del provvedimento dispone il divieto di appartenenza ai partiti politici per le categorie previste dall'articolo 98 della Costituzione.

L'articolo 2 prevede il collocamento in aspettativa o in licenza speciale per i candidati delle predette categorie durante la campagna elettorale e la limitazione dell'attività di propaganda all'esterno dei rispettivi corpi o amministrazioni, al fine di garantirne l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari è fatto divieto di appartenenza ai partiti politici.

## ART. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari, devono assumere comportamenti che non compromettano nell'esercizio delle loro funzioni l'imparzialità dell'Amministrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, quando sono candidati ad elezioni politiche o amministrative, debbono essere posti in aspettativa o licenza speciale per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politiche di propaganda solo al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi o amministrazioni e, per quel che attiene agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari, al di fuori del territorio dei Paesi ove essi prestano servizio.

3. I militari di carriera in servizio attivo e gli appartenenti alle forze di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni politiche salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.